



News per i Clienti dello studio

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Turismo digitale: on line la graduatoria delle domande presentate entro lo scorso 24 luglio 2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata Pubblicata dal MIBAC Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - la graduatoria concernente il credito d'imposta per il turismo digitale, relativa alle domande presentate dal 13 al 24 luglio scorso, riferite alle spese sostenute nel 2014. L'agevolazione in argomento consiste, come noto, in un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi agevolabili e fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 che viene riconosciuto esclusivamente con riferimento alle spese relative a: i) impianti wi-fi; ii) siti web ottimizzati per il sistema mobile; iii) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; iv) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; v) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; vi) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; vii) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. Il credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive è ripartito in tre quote annuali di pari importo (la prima adoperabile non prima dell'1 gennaio 2015) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97. Ad ogni modo, è bene sottolineare che **per poter utilizzare il credito** d'imposta è comunque necessario attendere un **apposito provvedimento dell'agenzia delle entrate con il quale: i)** saranno definite **le modalità ed i termini di utilizzazione del credito; ii)** sarà istituito l'apposito **codice tributo.**

Premessa

Come noto, al fine di "sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione" l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d "bonus digitalizzazione").

Osserva

L'agevolazione è divenuta pienamente operativa, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23.03.2015, del **decreto 12 febbraio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2015 (ed in vigore dal 07.04.2015), nel contesto del quale **sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione dell'agevolazione in argomento**.

L'agevolazione in sintesi

Possono **beneficiare dell'agevolazione** i seguenti soggetti:

Soggetti beneficiari del credito in esame			
Esercizio	Si intende la struttura , organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile		
ricettivo	alle seguenti tipologie:		
singolo	→ struttura alberghiera : struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con		
	servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi		
	accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da		
	non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti;		
	→ strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-		
	alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli		
	31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle		
	individuate come tali dalle specifiche normative regionali;		
Struttura	→ Affittacamere;		
extra-	→ ostelli per la gioventù;		
alberghiera	→ case e appartamenti per vacanze;		
	→ residence;		

	 → case per ferie; → bed and breakfast; → rifugi montani; → le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Esercizio	Si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa,
ricettivo	delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, con
aggregato	soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali
con servizi	ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione,
extra-ricettivi	accoglienza turistica e attività analoghe.
o ancillari	Rimane fermo che, in tal caso, il destinatario dell'agevolazione fiscale è
	l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.
Agenzie di	Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del
viaggio e tour	Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino
operator	appartenenti al:
	→ cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
	→ cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15
	annesso al predetto decreto.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti servizi.

Interventi che danno diritto al "bonus digitalizzazione"	Precisazioni ministeriali
Impianti wi-fi	Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per:
	→ l'acquisto e installazione di modem/router;
	→ la dotazione hardware;
	→ per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri,
	parabole, ripetitori di segnale).
Siti web ottimizzati per il	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti

sistema mobile	per acquisto di software e applicazioni.
Programmi e sistemi informatici per la vendita	
diretta di servizi e	
pernottamenti, purché in	
grado di garantire gli standard di	
interoperabilità necessari	
all'integrazione con siti e portali	
di promozione pubblici e privati	
e di favorire l'integrazione fra	
servizi ricettivi ed extra-ricettivi	
Spazi e pubblicità per la	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto d
promozione e	fornitura spazi web e pubblicità on-line.
commercializzazione di	
servizi e pernottamenti	
turistici sui siti e piattaforme	
informatiche specializzate,	
anche gestite da tour operator e	
agenzie di viaggio	
Servizi di consulenza per la	
comunicazione e il marketing	di fornitura di prestazioni e di servizi
digitale	
Strumenti per la promozione	
digitale di proposte e offerte	fornitura di prestazioni e di servizi e sono agevolabil
innovative in tema di	anche i costi per l'acquisto di software
inclusione e di ospitalità per	
persone con disabilità Servizi relativi alla	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da
formazione del titolare o del	contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze
personale dipendente per le	-
suddette attività	tatoraggio).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione che può essere rilasciata soltanto da una particolare categoria di soggetti.

Soggetti che possono attestare l'effettiva

Collegio sindacale se nominato	
Dottore commercialista	
Revisore legale	
Perito commerciale	
Consulente del lavoro	
Responsabile CAF	

Il credito d'imposta per la digitalizzazione – che è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale (in relazione a medesime voci di spesa) - è riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta (2014, 2015 e 2016).

Osserva

In buona sostanza, l'importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio: di conseguenza, ciascuna impresa interessata potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

Il credito d'imposta deve:

- → essere **ripartito in tre quote annuali di pari importo**; ne consegue che:
 - con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il credito d'imposta sarà utilizzabile nel
 2015 (1/3), nel 2016 (1/3) e nel 2017 (1/3);
 - con riferimento alle spese sostenute nel 2016, il credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2016 (1/3), nel 2017 (1/3) e nel 2018 (1/3);
- → utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

Osserva

Per espressa previsione normativa, la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Tuttavia, è bene sottolineare che per poter utilizzare il credito d'imposta è necessario attendere un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale:

- saranno definite le modalità ed i termini di utilizzazione del credito;
- sarà istituito l'apposito codice tributo

La procedura di accesso all'agevolazione si è contraddistinta nelle seguenti fasi:

- una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 22.6.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015, in cui il legale rappresentante dell'impresa avrebbe dovuto procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza;
- una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 13.7.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015, in cui è stata inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

Osserva

Il 25.9.2015 è stato pubblicato, infine, sul sito internet del Ministero <u>l'elenco delle</u> istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Reperibile al seguente indirizzo di posta http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-HiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza asset.html 307212595.html

La revoca del credito d'imposta

E' bene segnalare, infine, che sono previste **particolari cause di revoca dell'agevolazione** che intervengono:

- → nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti;
- → nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

Il bonus è altresì revocato anche nel caso in cui:

- → i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;
- → in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Oltre alle **eventuali conseguenze di legge civile**, penale ed amministrativa, **se a seguito dei controlli effettuati** dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **si dovesse accertare l'indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta, **quest'ultimo provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge**, avvalendosi dell'attività dell'Agenzia delle Entrate, la quale:

- → comunicherà telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo;
- → trasmetterà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che

hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti